

OGGETTO: INAIL – DIFFERITI I TERMINI PER L’AUTOLIQUIDAZIONE 2019 E DI SCADENZA DELLE RELATIVE RATE

La legge (di bilancio 2019) 30 dicembre 2018, n. 145 – pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 62 alla G.U. n. 302 del 31/12/2018 e in vigore dall’1 gennaio scorso – ha previsto le coperture finanziarie necessarie a consentire la revisione delle tariffe dei premi INAIL oggetto dell’applicazione della riduzione stabilita dall’art. 1, comma 128 della legge 147/2013 (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 3/2014).

Per consentire tale riduzione per il triennio 2019-2021, l’art. 1, comma 1125 della legge 145/2018 ha disposto il differimento dei termini dell’autoliquidazione e di scadenza delle relative rate. Di conseguenza l’INAIL, con la circolare 11 gennaio 2019, n. 1, ha fornito le seguenti indicazioni.

Per l’autoliquidazione 2018/2019:

- 1) il termine del 31 dicembre 2018 entro cui l’Istituto rende disponibili al datore di lavoro gli altri elementi necessari per il calcolo del premio assicurativo con modalità telematiche è differito al 31 marzo 2019. Le nuove basi di calcolo saranno rese disponibili nel “Fascicolo aziende” ai soggetti assicuranti entro il 31 marzo 2019 e saranno altresì disponibili per gli utenti con i servizi “Visualizza basi di calcolo” e “Richiesta basi di calcolo” e per il settore navigazione “Visualizzazione elementi di calcolo”;
- 2) **il termine del 28 febbraio 2019 per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni 2018** tramite i servizi “Alpi online”, “Invio telematico dichiarazione salari” e “Invio delle retribuzioni e calcolo del premio”, **per comunicare la volontà di avvalersi del pagamento in quattro rate e per chiedere la riduzione prevista dall’art. 1, commi 780 e 781, della legge n. 296/2006 a favore delle imprese artigiane, è differito al 16 maggio 2019;**
- 3) il termine del 16 febbraio 2019 entro cui inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte è differito al 16 maggio 2019;
- 4) **il termine del 16 febbraio 2019 previsto per il versamento** tramite F24 e F24EP **dei premi ordinari della polizza dipendenti**, dei premi speciali unitari artigiani e dei premi relativi al settore marittimo, **sia per il pagamento in unica soluzione che per il pagamento della prima rata, è differito al 16 maggio 2019.**

In caso di pagamento in quattro rate del premio di autoliquidazione ai sensi dell’art. 59, comma 19, della legge n. 449/1997 e dell’art. 55, comma 5, della legge 144/1999, il premio deve essere diviso in quattro rate, ma le prime due confluiscono in quella con scadenza 16 maggio 2019; pertanto si avrà:

- 1^ rata: 16 maggio 2019 pari al 50% del premio, senza maggiorazione di interessi;
- 2^ rata: 16 agosto 2019 pari al 25% del premio, differita di diritto al 20 agosto 2019 con maggiorazione degli interessi;
- 3^ rata: 18 novembre 2019 pari al 25% del premio, con maggiorazione degli interessi.

Termini di pagamento non differiti

Il differimento dei termini disposto dalla legge di bilancio 2019 si applica esclusivamente ai premi di autoliquidazione, vale a dire i premi delle polizze dipendenti, delle polizze artigiane e a quelle del settore marittimo.

Restano confermati i termini di scadenza delle richieste di pagamento, elaborate dall’Istituto sulla base delle denunce obbligatorie inviate dai soggetti assicuranti, dei premi speciali anticipati per il 2019 relativi alle polizze scuole, apparecchi RX, sostanze radioattive, pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori.

Detti premi, per il 2019, in attesa della loro revisione continueranno a usufruire della riduzione prevista dall’art. 1, comma 128, della legge 147/2013, che per l’anno in corso è pari al 15,24%, come stabilito

dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 22/10/2018.

Al riguardo, si precisa che, esclusivamente per tali polizze, ai soli fini dell'applicabilità della riduzione del premio ai sensi della legge citata nel primo biennio di attività, continua a essere disponibile il servizio online OT20.

Con successive note operative l'INAIL fornirà istruzioni per la presentazione e la definizione delle domande di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione nel primo biennio di attività.

Riduzione per il settore edile. Termine per l'autocertificazione

L'articolo 1, comma 1126, della legge di bilancio 2019, ha soppresso le parole «*e all'INAIL*» dall'articolo 29, comma 2, del decreto legge 244/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge 341/1995 e successive modifiche. **A seguito di tale modifica, dall'1 gennaio 2019 la riduzione in questione non si applica più ai premi assicurativi.**

La riduzione si applica alla regolazione 2018 nella misura dell'11,50%, come stabilito dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 4/10/2018 (CONFIMI ROMAGNA NEWS 24/2018).

La riduzione compete ai datori di lavoro che occupano operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali e alle società cooperative di produzione e lavoro per i soci lavoratori, esercenti attività edili, a condizione che siano regolari nei confronti di Inail, Inps e Casse edili e che non sussistano cause ostative alla regolarità ai sensi dell'articolo 8 del decreto ministeriale 30/01/2015 (Durc online).

La riduzione non si applica nei confronti dei datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza.

Per fruire dell'agevolazione per la regolazione 2018, gli interessati devono trasmettere entro il 16 maggio 2019, via Pec alla Sede Inail competente, l'apposito modello "autocertificazione per sconto settore edile" riguardante l'assenza delle suddette condanne, pubblicato in www.inail.it.

Cessazione di tutti i soggetti autonomi artigiani tra l'1 gennaio e 16 maggio 2019 (cessazione polizza artigiana)

In caso di cessazione dell'attività intervenuta tra l'1 gennaio e la data di scadenza dell'autoliquidazione, per i premi speciali unitari artigiani è ammessa l'autoliquidazione della rata di premio anticipata rapportata al minor periodo di attività, anziché in ragione d'anno.

In caso di cessazione a gennaio è previsto il pagamento di un dodicesimo del premio speciale unitario annuo, se l'attività è cessata a febbraio devono essere versati due dodicesimi di quello annuale.

In conseguenza del differimento dell'autoliquidazione al 16 maggio 2019, le imprese artigiane che dovessero cessare l'attività tra l'1 gennaio e il 16 maggio 2019 devono versare il premio anticipato a titolo di rata rapportato ai mesi di effettiva attività esercitata nello stesso periodo. Se per esempio l'attività cessa a maggio 2019, il premio potrà essere autoliquidato in misura pari a cinque dodicesimi del premio annuale.

Si ricorda, infatti, che se l'artigiano ha lavorato anche per un solo giorno del mese, il premio è dovuto per tutto il mese.

Versamento dei premi per i lavoratori somministrati

I premi relativi al 4° trimestre 2018, determinati con i tassi medi previsti dalle tariffe approvate con decreto ministeriale 12/12/2000, non sono interessati dal differimento al 16 maggio 2019, pertanto le società di somministrazione devono versare detti premi entro il 18 febbraio 2019.

Le nuove tariffe dei premi si applicheranno dall'1 gennaio 2019 e riguarderanno i versamenti da effettuare:

- entro il 16 maggio 2019 per il trimestre gennaio/marzo 2019;
- entro il 20 agosto 2019 per il trimestre aprile/giugno 2019;
- entro il 17 novembre 2019 per il trimestre luglio/settembre 2019;
- entro il 16 febbraio 2020 per il trimestre ottobre/dicembre 2019.

Certificato di assicurazione dell'equipaggio

La validità del certificato di assicurazione dell'equipaggio (o attestato annuale di copertura assicurativa) emesso su richiesta dell'armatore per attestare l'assicurazione annuale dell'equipaggio a seguito della denuncia di prima iscrizione o dell'autoliquidazione annuale è prorogata di diritto al 16 maggio 2019 a seguito del differimento dell'autoliquidazione, previsto dall'articolo 1, comma 1125, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Guida all'autoliquidazione

La Guida sarà pubblicata successivamente all'emanazione dei decreti ministeriali di approvazione delle nuove tariffe.